

che, secondo le singole situazioni, idonee, così come già evidenziato nel 5646 del 3 febbraio 1987.

... non possono inoltre prevedere che il semilibero, come del resto all'esterno non suffragata da obiettivi, alla luce della vigente normativa, evidenziano che l'esigenza di una maggiore del tempo trascorso in libertà che il semilibero, come del resto ammesso al lavoro all'esterno, non essere reperibile nei luoghi e nei

... di programmare e specificare il lavoro trascorso in libertà, e delle sentite, comunque utili al reinserimento, pregate di attenersi alle suddette indicazioni. Ispettori distrettuali che legittimamente vorranno, nell'ambito dei propri compiti di controllo, compiere una verifica presentando a questa Direzione problematiche di carattere generale.

7.

... 1992, n. 3353/5803. Arresti nei cui confronti siano state disposte pene o nel corso della custodia cautelare, misure cautelari personali, resti ultima. Condannati ammessi all'affidamento in prova al servizio sociale, alla libertà controllata, alla libertà vigilata, alle pene detentive brevi.

... che, in modo quasi uniforme in tutto il territorio nazionale, i soggetti indicati in oggetto, indicati per lo più fornite dalle Prefetture, sono gestiti «amministrativamente» dagli istituti penitenziari che li ospitano fino a quando erano in essi detenuti. I fascicoli degli stessi e fungono da atti di autorità giudiziaria, e talora con gli stessi per il compimento di una serie di altri atti.

... che talune Autorità giudiziarie ritenute idonee, gli istituti penitenziari una «gestione amministrativa» (in buona sostanza) di soggetti ammessi agli arresti dopo l'invalidità d'arresto, di giudizio diretto, provvedimento cautelare personale, e ammessi *ab origine* all'affidamento al servizio sociale, e cioè di soggetti non en-

Al riguardo, non sembra che l'Amministrazione penitenziaria abbia qualche competenza ad effettuare una simile «gestione amministrativa», la quale ha tratto origine da una prassi di collaborazione con l'Autorità giudiziaria e con le Forze di polizia, ma che non appare più giustificabile anche alla luce delle possibilità che il servizio informatico di cui all'art. 97 att. c.p.p. (D.L. n. 28 luglio 1989, n. 217) offre agli Uffici giudiziari ai fini di conoscere in qualsivoglia momento la situazione delle persone nei cui confronti è stata disposta una misura cautelare personale.

Le stesse incombenze demandate dall'art. 97 anzidetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie sembrano fare escludere, del resto, in via interpretativa e fuori dei casi di cui al comma 2 del medesimo art. 97, compiti dell'Amministrazione penitenziaria relativi alla tenuta di dati o alla comunicazione di atti riguardanti soggetti che non siano concretamente detenuti in carcere e, come tali, in carico all'Amministrazione penitenziaria.

Peraltro, sempre in via interpretativa, è da tenere presente che l'art. 123 c.p.p. prevede differenti competenze nei due distinti casi di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, e che altre specifiche norme escludono oneri a carico dell'Amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica degli arrestati e dei detenuti domiciliari.

Tanto si rappresenta affinché, tenuto anche conto dell'ampiezza raggiunta dalla detta prassi, che non appare conforme alle norme vigenti e da cui discendono un'assunzione di responsabilità non dovute e un aggravio notevole dei già onerosi compiti delle Direzioni degli istituti penitenziari, le SS.LL., ove condividano, come si auspica, l'orientamento innanzi esposto, vogliano sensibilizzare i dipendenti Uffici e, se del caso, impartire le opportune direttive atte ad evitare gli inconvenienti prospettati.

8.

Circ. D.A.P. 23 marzo 1993, n. 691858-1/12.1. **Detenuti ed internati extracomunitari assegnati al lavoro all'esterno, semilibero, affidati in prova al Servizio sociale, in libertà condizionale, in libertà vigilata.**

A seguito di accordi intercorsi tra il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero degli interni, il Ministero degli esteri ed il Ministero dell'immigrazione, la Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro ha emanato la circolare n. 27/93 del 15 marzo 1993 con la quale vengono risolte talune delle problematiche del lavoro dei cittadini extracomunitari sottoposti a sanzione penale.

Si allega copia della circolare.

ALLEGATO Circ. 15 marzo 1993, n. 27/93

DETENUTI ED INTERNATI EXTRACOMUNITARI ASSEGNATI AL LAVORO ALL'ESTERNO DELL'ISTITUTO PENITENZIARIO, SEMILIBERI, AFFIDATI AL SERVIZIO SOCIALE, IN LIBERTÀ CONDIZIONALE, IN LIBERTÀ VIGILATA.

È stato prospettato dal Ministero di grazia e giustizia il problema relativo ai detenuti extracomunitari che, sprovvisti di permesso di soggiorno sono, comunque, tassativamente obbligati in forza di una decisione giurisdizionale, a permanere sul territorio italiano e a svolgere attività lavorativa in alternativa alla pena detentiva, in forza di una ordinanza del Tribunale di sorveglianza o di un provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno.

Ciò premesso, a seguito di intese intercorse con il predetto Ministero e con quello dell'interno, è stata concordata un'apposita procedura di avviamento al lavoro dei cittadini stranieri di cui trattasi, di seguito specificata:

— gli Uffici provinciali del lavoro, su presentazione del provvedimento relativo alla effettuazione di attività lavorativa subordinata all'esterno dell'istituto penitenziario da parte di detenuti extracomunitari, rilasceranno un apposito atto di avviamento al lavoro presso il datore di lavoro indicato nel citato provvedimento (i cui estremi saranno riportati sull'atto di avviamento stesso) prescindendo dalla iscrizione nelle liste di collocamento, dal possesso del permesso di soggiorno e dall'accertamento di indisponibilità;

— il predetto documento autorizzativo dovrà avere validità limitata al tipo di attività lavorativa e al periodo indicati nel provvedimento e non costituirà, in relazione alla sua specialità ed eccezionalità, titolo valido per la iscrizione nelle liste di collocamento alla cessazione del rapporto per il quale è stato concesso;

— gli Ispettorati provinciali del lavoro rilasceranno il libretto di lavoro direttamente al datore di lavoro interessato che lo restituirà allo stesso ispettorato alla cessazione del rapporto;

— i datori di lavoro sono tenuti agli adempimenti previsti dall'art. 11 del D.P.R. 18 maggio 1989 n. 248 ed in particolare a quelli previdenziali ed assicurativi.

Analogha procedura è stata concordata per i minorenni extracomunitari, privi di permesso di soggiorno, per i quali — a seguito della sospensione del processo e messa alla prova — è previsto l'avviamento al lavoro nel quadro delle attività di osservazione, trattamento e sostegno ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 448/88.

Gli Uffici provinciali del lavoro sono pregati di tenere in apposita evidenza gli avviamenti effettuati al fine di fornire eventuali dati e notizie alle altre Amministrazioni interessate.